



**COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA SUD SARDEGNA**

Prot. n. 11668

Ordinanza del Sindaco n. 27 del 09 MAR. 2021

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto, in bottiglie, contenitori e bicchieri in vetro, di bevande, anche alcoliche di ogni gradazione, nonché di alienazione ed abbandono sul suolo pubblico di bicchieri, contenitori di vetro e rifiuti in generale.

IL SINDACO

Premesso che:

- il diffondersi nel territorio comunale, soprattutto tra i giovani, dell'abuso di sostanze alcoliche, comporta gravi rischi per la salute nonché conseguenze deteriori per la cittadinanza dovute ai comportamenti usuali di coloro che siano sotto l'effetto di sostanze alcoliche, limitando altresì ai cittadini la fruizione ed il godimento degli spazi urbani per il clima di insicurezza che si viene a creare, soprattutto nelle ore serali e notturne;
- l'art. 1 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 stabilisce che a decorrere dal 1 marzo 2021 alla Regione Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. "zona bianca", come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell'art.2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e i relativi allegati, e in particolare, l'art.7 detta misure di contenimento del contagio da COVID-19 applicabili alla "zona bianca";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.4 del 28 febbraio 2021 stabilisce la riapertura delle seguenti attività:
 - a) Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23.00;
 - b) Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 54 comma 4 e 4 bis come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017 prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l'altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Considerato che:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
- tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza in condizioni climatiche particolarmente favorevoli dove è più frequente la presenza di persone all'aperto, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggior impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado;
- sempre più frequenti sono le segnalazioni di presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche e monopolizzano gli spazi verdi, le Piazze, creando degrado e disagio per i residenti fruitori dei parchi e delle aree limitrofe;
- il consumo smodato di alcol è spesso accompagnato da atteggiamenti o comportamenti che sfociano in una tendenziale aggressività, e non è raro che tali gruppi di persone, per ragioni futili, scatenino risse tra di loro o riversino la loro aggressività verso passanti, atteso il loro stato di agitazione psicofisico;
- l'abbandono di contenitori di bevande in vetro si verifica soprattutto nel tardo pomeriggio e nelle ore serali della giornata del Sabato ed è collegato alla somministrazione e/o vendita, da parte di pubblici esercizi e circoli privati, di bevande in contenitori di vetro, che sovente vengono consumati all'esterno dei suddetti esercizi e, subito dopo, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, vengono anche abbandonati dopo l'uso, per essere poi, non di rado, volontariamente frantumati e lasciati sparsi sulla pubblica via, nelle piazze e nelle aiuole, divenendo così pericolosi per la pubblica incolumità ed il traffico cittadino;
- numerosi sono gli esposti/denunce pervenuti alle forze dell'ordine e alla polizia locale che hanno evidenziato come, a causa di quanto sopra narrato, alcune zone del Paese siano spesso teatro di episodi violenti e/o criminosi, incrementatisi nel corso delle ultime settimane;

Dato atto che:

- per il contrasto a tale fenomeno l'ordinamento attualmente non dispone di strumenti normativi ordinari sufficientemente dissuasivi tali da poter intervenire proficuamente e rendere incisive le attività di controllo al fine di debellare definitivamente questo fenomeno;
- per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, sia opportuno adottare, in via temporanea e con riserva in seguito di ogni più appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche e aperte al pubblico tutti i giorni della settimana, ad esclusione dei locali di somministrazione e delle loro strutture installate sul suolo pubblico, regolarmente autorizzate;

Ritenuto che:

- per le ragioni sopra esposte sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza extraordinem emessa ai sensi dell'art.54 comma 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017;
- l'adozione di tale provvedimento si correla con l'urgente necessità di porre in essere ulteriori misure sanitarie di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19, volte ad assicurare la tutela della salute pubblica;

Visti:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 4 del 28 febbraio 2021;

- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e i relativi allegati e, in particolare, l'art.7 che detta misure di contenimento del contagio da COVID-19 applicabili alla zona bianca;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito dall'art.8 c.1 let.B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati";
- l'art. 688 del Codice Penale;
- l'art. 7 comma 15 bis del DLG. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

Dato atto che:

- il presente provvedimento, ai sensi dell'art.54 comma 4 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n.267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Cagliari, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
- ai sensi dell'art.13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

ORDINA

1. ai titolari o gestori di:

1. attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
2. circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci;
3. attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non;
4. attività di somministrazione di alimenti e bevande, che operano nel centro abitato di Carbonia:
 - a) **il divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande, anche alcoliche, in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro per asporto, dalle ore 15:00 alle ore 23:00 nelle giornate del sabato;**
 - b) **l'obbligo di posizionare idonei contenitori, anche per il deposito dei rifiuti, in corrispondenza dell'area di ingresso ai locali, nonché negli spazi/aree occupate da dehor;**

Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme soprarichiamate, la somministrazione di bevande e/o alcolici in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e dei relativi dehors (se autorizzati);

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande o esercenti commerciali sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra esposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

2.a chiunque si trovi nel territorio del Comune di Carbonia:

- a) **Il divieto di depositare, anche temporaneamente, abbandonare e disperdere su suolo pubblico, contenitori e/o bottiglie in vetro o bicchieri o rifiuti in generale se non negli appositi contenitori, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (per l'intero arco della giornata) e sino al 31 marzo 2021;**
- b) **Il divieto di portare a seguito, per gli utenti della strada e/o gli avventori, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico: bibite o contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, anche alcoliche, ovunque acquistati ed a qualsiasi titolo.**

Si precisa che in questo perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, "dehors" etc;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs.18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione

pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 delle cose delle cose che sono servite o sono destinate a commettere la violazione ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/81.

Ai sensi dell'art.16 della legge n.689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 160,00.

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia valida dal **06 marzo al 31 Marzo 2021**, tutti i giorni della settimana;
- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari;
 - alla Compagnia dei Carabinieri di Carbonia;
 - al Commissariato della Polizia di Stato di Carbonia;
 - alla Polizia Locale di Carbonia.



Il Sindaco
Paola Massidda